



AUTORIZZAZIONE DIRIGENZIALE

Repertorio Generale: 5465/2025 del 18/06/2025
Protocollo: 114385/2025
Titolario/Anno/Fascicolo: 2000.12.9/1994/971
Struttura Organizzativa: SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dirigente: QUITADAMO RAFFAELLA
Oggetto: MEZZANZANICA S.P.A. CON SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO IN PARABIAGO (MI), STRADA VICINALE DEI BOSCHI DI RAVELLO DI PONENTE N. 3 - 5 - 7. VARIANTE NON SOSTANZIALE ALL'IMPIANTO AUTORIZZATO, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I., CON PROVVEDIMENTO RG. N. 5320 DEL 25/07/2019 COME VARIATO IN ULTIMO CON ATTO R.G. N. 2967 DELL'8/04/2021. SAUR308829. N. CGR: MI168002.

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Testo dell'Atto *Codice_84027_2025.pdf*

5064142879d0deb57a185c4f92325f1cfde000c6b9aacf8fdff5573cc3220b93

Allegato 1 *338433-20241202-AdeguamentoO-PLANGENERALE.pdf.p7m*

4ecd3317207ec9a7d20e1facedfb85d24effe7a3df0aa801c9c4074f2844342

Allegato 2 *304788-MEZZANZANICAVariantenonSostanziale2025.pdf.p7m*

582c3af873676b21ebe780b9d27babfada400ea2daf464d2cba2ccd6ed0400aa



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e tutela del territorio
Settore Rifiuti e bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Fasc. n 2000.12.9/1994/971

Oggetto: Mezzanzanica S.p.A. con sede legale ed insediamento in Parabiago (MI), Strada vicinale dei Boschi di Ravello di Ponente n. 3 - 5 - 7. Variante non sostanziale all'impianto autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con provvedimento RG. n. 5320 del 25/07/2019 come variato in ultimo con atto R.G. n. 2967 dell'8/04/2021. SAUR308829. N. CGR: MI168002.

LA DIRETTRICE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

PREMESSO che:

- in data 16/10/2023 (prot. n. 159326), l'Impresa Mezzanzanica S.p.A., con sede legale ed insediamento in Parabiago (MI), Strada vicinale dei Boschi di Ravello di Ponente n. 3 - 5 - 7, ha presentato, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06, istanza di variante non sostanziale all'impianto autorizzato con provvedimento R.G. n. 5320 del 25/07/2019 come variato in ultimo con atto R.G. n. 2967 dell'8/04/2021;
- con nota del 16/02/2024 (prot. n. 27976) la suddetta istanza è stata perfezionata su richiesta di documentazione integrativa del 12/12/2023 (prot. n. 194161);
- in data 20/02/2024 (prot. n. 29865) è stato avviato il procedimento;

VISTA la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana la competenza autorizzativa in materia di rifiuti (Legge Regionale 26/2003);

PRESO ATTO degli elementi di fatto risultanti dall'istruttoria di cui all'allegato "Risultanze dell'istruttoria" del Servizio coordinamento tecnico rifiuti e degli elementi di diritto di cui all'art. 208 del D.Lgs.152/06, che disciplina le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- l'Impresa è titolare dei seguenti provvedimenti:
 - Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 5320 del 25/07/2019 ad oggetto: *"Mezzanzanica S.p.A.. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sito in Parabiago (MI), in Strada vicinale dei Boschi di Ravello di Ponente n. 3 - 5- 7. Art. 208 del d.lgs. 152/06"*;
 - Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 6572 del 5/10/2020 ad oggetto: *"Mezzanzanica S.p.A.. Autorizzazione unica per variante non sostanziale all'impianto sito in Parabiago (MI), in Strada vicinale dei Boschi di Ravello di Ponente n. 3 - 5 - 7. Art. 208 del d.lgs. 152/06"*;
 - Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 2967 dell'8/04/2021 ad oggetto: *"Mezzanzanica S.p.A. con sede legale in Parabiago (MI), Via Zanella n. 10. Autorizzazione unica per variante non sostanziale all'impianto sito in Parabiago (MI), in Strada vicinale dei Boschi di Ravello di Ponente n. 3, 5, 7. Art. 208 del d.lgs. 152/06"*;
- non è stato richiesto parere ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza, così come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20/04/2017 (prot. n. 100336);
 - trattandosi di variante non sostanziale;
 - non espletata Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A.;

- non indetta Conferenza di servizi;
- non acquisiti pareri/contributi di A.T.S. Città Metropolitana di Milano, del Comune di San Colombano al Lambro, del Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano e dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano come previsto dalla D.D.G. n. 6907 del 25/07/2011;
- l'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano:
 - in data 12/04/2024 (prot. n. 63932), come da parere richiesto con la comunicazione di avvio del procedimento, ha comunicato che la richiesta di parere sulla produzione di EOW caso per caso non può essere accolta in quanto trova applicazione il DM 152/2022;
 - in data 4/12/2024 (prot. n. 208713), la società ha comunicato di produrre EOW conformi all'intervenuto DM 127/2024 ad eccezione del codice EER 170504 provenienti da siti di bonifica e in data 16/12/2024 (prot. n. 217891), Città Metropolitana di Milano ha chiesto il parere per la produzione di EOW caso per caso per il predetto codice;
 - in data 28/01/2025 (prot. n. 16546) A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ha comunicato che il predetto caso non è soggetto a parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06;
 - in data 4/03/2025 (prot. n. 41918), Città Metropolitana di Milano ha chiesto il parere ai sensi dell'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 per la produzione di EOW caso per caso;
 - in data 4/03/2025 (prot. n. 42399) Città Metropolitana di Milano ha chiesto alla società documentazione integrativa necessaria per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06;
 - in data 17/03/2025 (prot. n. 51684) la società ha comunicato di rinunciare alla produzione di EOW caso per caso ai sensi dell'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/06 e in pari data (prot. n. 51767) è stato richiesto all'agenzia il parere in data 26/03/2025 (prot. n. 58467) ha comunicato di non doversi esprimere;

VERIFICATO che l'Impresa ha provveduto, nelle date del 4/10/2023 e del 16/02/2024, al versamento degli oneri istruttori dovuti, pari a **€ 612,00.**= (ricevute del versamento pervenute in data 16/10/2023 prot. n. 59326 e 16/02/2024 prot. n. 27976);

DATO ATTO che le modifiche in esame non comportano l'adeguamento dell'importo della garanzia già prestata, ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. 19461 del 19/11/2004;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RILEVATO che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta autorizzabile con le prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento e nelle "Risultanze dell'istruttoria" del Settore Rifiuti e Bonifiche - Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 16/06/2025 (prot. n. 112970) che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG e PIAO), e il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., all'Impresa Mezzanzanica S.p.A. con sede legale ed insediamento in Parabiago (MI), Strada vicinale dei Boschi di Ravello di Ponente n. 3 - 5 - 7, **la variante non sostanziale**, all'impianto autorizzato con provvedimento R.G. n. 5320 del 25/07/2019 come variato in ultimo con atto R.G. n. 2967 dell'8/04/2021, alle condizioni e prescrizioni contenute nelle "Risultanze dell'istruttoria" del Settore Rifiuti e Bonifiche - Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti del 16/06/2025 (prot. n. 112970) e alla configurazione di cui all'elaborato grafico: "*Adeguamento ai sensi del D.M. 28 Giugno 2024 n. 127 - Planimetria generale Layout Rifiuti e Rete Acque*" - tav. n. 1 del Novembre 2024, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, ed alle ulteriori prescrizioni come di seguito riportate:

1. relativamente alla durata dell'autorizzazione, resta valido quanto previsto dall'Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 5320 del 25/07/2019 che fissa la scadenza al **23/02/2029**;
2. sono confermate le condizioni e prescrizioni previste dalla Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 5320 del 25/07/2019 come variato in ultimo con atto R.G. n. 2967 dell'8/04/2021 tranne quelle non ancora ottemperate all'emissione del presente provvedimento;
3. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;

4. le modifiche in esame non comportano l'adeguamento dell'importo della garanzia già prestata, ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. 19461 del 19/11/2004;
5. l'efficacia dell'autorizzazione decorre dalla trasmissione del presente atto;
6. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
7. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo;

INFORMA CHE

1. per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto:

- è classificato a rischio alto dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5. "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;

2. il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio per gli adempimenti di competenza e viene trasmesso:

- per la messa a disposizione, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a:

- Impresa Mezzanzanica S.p.A.: mezzanzanicaspa@legalmail.it;
- Comune di Parabiago: comune@cert.comune.parabiago.mi.it;
- A.R.P.A. - Dipartimento di Milano: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it;
- A.T.S. Milano Città Metropolitana: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it; Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano: atocittametropolitanadimilano@legalmail.it;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., si comunica che contro il presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

LA DIRETTRICE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01230459472484;

€2,00: 01230459497804; 01230459497815;

Fascicolo 2000.12.9/1994/971

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Mezzanzanica S.p.A. con sede legale ed insediamento in Parabiago (MI), Strada vicinale dei Boschi di Ravello di Ponente n. 3 - 5 - 7. Variante non sostanziale all'impianto autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con provvedimento RG. n. 5320 del 25/07/2019 come variato in ultimo con atto R.G. n. 2967 dell'8/04/2021.

1. ANAGRAFICA

N. Catasto Georeferenziato Rifiuti (n. CGR)	MI168002
CIP (Codice Identificativo Pratica)	SAUR308829
RAGIONE SOCIALE	Mezzanzanica S.p.A.
C.F./P.IVA	07534110155
SEDE LEGALE	Parabiago (MI), Strada vicinale dei Boschi di Ravello di Ponente n. 3 - 5 - 7
SEDE OPERATIVA	Parabiago (MI), Strada vicinale dei Boschi di Ravello di Ponente n. 3 - 5 - 7
CODICE ATECO	43.99

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	n. 18
Mappali	n. 1389 Sub. 1, 2; 1460, 1464, 171, 1700, 1703
WGS84 utm x	494496
WGS84 utm y	5043520
Via/Piazza/Località	Strada vicinale dei Boschi di Ravello di Ponente n. 3 - 5 - 7
Comune	Parabiago
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	<input type="checkbox"/> Titolo III-bis, parte II del D.Lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) <input checked="" type="checkbox"/> art. 208 del D.Lgs. 152/2006 <input type="checkbox"/> art. 209 del D.Lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) <input type="checkbox"/> art. 211 del D.Lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	<input type="checkbox"/> Nuovo impianto <input type="checkbox"/> Rinnovo/riesame <input checked="" type="checkbox"/> Modifica
Scadenza autorizzazione:	23 febbraio 2029

Attività/processi	<input type="checkbox"/> Autodemolizione (R12, R13, R4) <input checked="" type="checkbox"/> Recupero (R5) <input type="checkbox"/> Smaltimento <input type="checkbox"/> End of Waste “caso per caso” (R3, R4, R5) <input checked="" type="checkbox"/> R13 <input checked="" type="checkbox"/> D15 <input type="checkbox"/> Preparazione per il riutilizzo (R3, R4, R5)
Orario di lavoro	L'impianto sarà attivo 222 giorni/anno, su un unico turno di lavoro diurno di 8 ore dal lunedì al sabato.

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta il 16/10/2023 (prot. n. 159326) e completata in data 16/02/2024 (prot. n. 27976) su richiesta di documentazione integrativa del 12/12/2023 (prot. n. 194161);
- 3.2** Avvio del procedimento il 20/02/2024 (prot. n. 29865) con sospensione al 13/06/2025 (prot. n. 111429) per documentazione integrativa;
- 3.3** Trattandosi di variante non sostanziale:
- non espletata Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A.;
 - non indetta Conferenza di servizi;
 - non acquisiti pareri/contributi di A.T.S. Città Metropolitana di Milano, del Comune di Parabiago, dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano come previsto dalla D.D.G. n. 6907 del 25/07/2011;
- 1.1** Parere A.R.P.A. - Dipartimento di Milano per la produzione di EOW conformi al DM 127 del 2024 acquisito in data 26/03/2025 (prot. n. 58467);
- 3.4** Non richiesto parere A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza, come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20/04/2017 (prot. n. 100336).

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 59.000 mq e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola “Adeguamento ai sensi del D.M. 28 Giugno 2024 n. 127 - Planimetria generale Layout Rifiuti e Rete Acque” - tav. n. 1 del Novembre 2024.

- 5.1** Sono previste le seguenti modifiche all'impianto autorizzato con provvedimento R.G. n. 5320 del 25/07/2019 come variato in ultimo con atto R.G. n. 2967 dell'8/04/2021:
- adeguamento al DM. n. 127 del 2024 per i codici EER già inseriti in autorizzazione e per l'inserimento dei codici EER 010409, 101201, 101206, 101208, 101311, 120117, 170508, 191209, 200301.

Presso l'impianto sono presenti le seguenti attrezzature/macchinari:

- pesa;
- due impianti di frantumazione e un impianto di vagliatura;
- attrezzatura per manutenzione impianti;
- semoventi caricatore, pale meccaniche, escavatori.

L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e da sottoporre a recupero (R5) presso il sito medesimo, al fine di ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06. Si prevede l'ottenimento di End of Waste” conformi rispettivamente ai D.M. 69 del 2018 e al D.M. n. 127 del 2024. I rifiuti prodotti dall'attività vengono sottoposti alla messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15). I rifiuti sono rappresentati prevalentemente da rifiuti inerti. Il progetto prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni diffuse in atmosfera.

5.2 volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):**5.2.1** conferiti da terzi:**5.2.1.1** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 10.900 mc;**5.2.2** derivanti dall'attività di trattamento:**5.2.2.1** messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 80 mc;**5.3** i quantitativi massimi annui e giornalieri di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R5 sono pari a 100.000 tonnellate/anno pari a 450 tonnellate/giorno;**5.4** l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	R5
Recupero ai sensi del DM 127 del 2024			
170101	cemento	X	X
170102	mattoni	X	X
170103	mattonelle e ceramiche	X	X
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	X	X
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	X	X
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati	X	X
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	X	X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X	X
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X
010409	scarti di sabbia e argilla	X	X
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X
010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X
101201	residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	X	X
101206	stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso	X	X
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X	X
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	X	X
120117	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto	X	X
191209	minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti)	X	X
200301	rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione.	X	X
Recupero ai sensi del DM 69 del 2018			
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	X	X

6. END OF WASTE**6.1** Presso l'Impianto non si ottengono End of Waste "caso per caso".**6.2** Presso l'Impianto si ottengono End of Waste conformi al DM 127 del 2024 e al DM 69 del 2018.**7. MISCELAZIONI****7.1** Presso l'Impianto non si effettuano miscele.

8. RIFIUTI PRODOTTI

8.1 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
170201	legno	X	
170202	vetro	X	X
170203	plastica	X	
170401	rame, bronzo, ottone	X	
170402	alluminio	X	
170403	piombo	X	
170404	zinco	X	
170405	ferro e acciaio	X	
170406	stagno	X	
170407	metalli misti	X	
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X	
150106	imballaggi in più materiali	X	
191201	carta e cartone	X	
191204	plastica e gomma	X	
191205	vetro	X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	
191208	prodotti tessili	X	X
191202	metalli ferrosi	X	
191203	metalli non ferrosi	X	

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

9. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

9.1 il gestore, prima della ricezione dei rifiuti, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

- a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- b) per i rifiuti con codice EER a specchio, verifica dell'accettabilità del rifiuto in impianto mediante acquisizione di specifica certificazione analitica e/o di classificazione del rifiuto dal produttore/detentore oppure svolgendo specifica analisi su un campione rappresentativo del rifiuto fornito dal produttore/detentore stesso. Sia le analisi che le certificazioni di cui sopra vengono acquisite prima della ricezione del rifiuto in impianto e per lotti/partite omogenei di materiali. Le verifiche analitiche/documentali di cui sopra dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad eccezione di quelli che provengono in modeste quantità da piccoli lavori edili e/o di interventi di manutenzione sulle infrastrutture, limitatamente ai rifiuti identificati con EER 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903), e il codice EER 170504 e il codice EER 170302, stoccati provvisoriamente e separatamente nel Settore piccoli conferimenti. In tal caso la verifica dovrà essere effettuata al raggiungimento di un quantitativo di circa 100 mc (per singolo EER). Qualora dagli accertamenti eseguiti sul cumulo di tali materiali sia accertata la non conformità, l'Impresa deve inviare immediatamente tali rifiuti ad impianti terzi autorizzati per lo smaltimento e/o il recupero. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;

- 9.2** i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
- 9.3** le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito delle EoW, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "Adeguamento ai sensi del D.M. 28 Giugno 2024 n. 127 - Planimetria generale Layout Rifiuti e Rete Acque" - tav. n. 1 del Novembre 2024, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

INERTI (Decreto 127 del 28/06/2024)

- 9.4** i rifiuti inerti EER 010408, 010409, 010410, 010413, 101201, 101206, 101208, 101311, 120117, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904, 191209 e 200301, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, cessano la qualifica di rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri dell'Allegato 1 al Decreto n. 127/2024 del 28/06/2024;
- 9.5** non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati ed i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimenti bonifica;
- 9.6** l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 al Decreto n. 127/2024 del 28/06/2024;
- 9.7** il rispetto dei criteri dell'Allegato 1 al Decreto n. 127/2024 del 28/06/2024, è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 al Decreto n. 127/2024 del 28/06/2024;
- 9.8** si definisce "lotto di aggregato recuperato": un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;
- 9.9** il produttore di aggregato recuperato, eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al Decreto n. 127/2024 del 28/06/2024, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio;
- 9.10** deve essere garantito il rispetto dello stoccaggio separato dei rifiuti in ingresso non conformi ai criteri previsti dal Decreto 127/2024 in area dedicata;
- 9.11** deve essere garantito il rispetto della messa in riserva dei rifiuti in ingresso conformi, di cui alla Tabella 1 Allegato 1 al Decreto n. 127/2024 del 28/06/2024, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
- 9.12** durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati;
- 9.13** per tutti gli utilizzi si applica la Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ad esclusione di quelli derogati dal medesimo regolamento;

FRESATO (DM 69 del 28/03/2018)

- 9.14** i rifiuti definiti "conglomerato bituminoso" costituiti dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificati con EER 170302, provenienti da operazioni di fresatura a freddo di pavimentazioni o demolizioni di pavimentazioni, cessano la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs.

152/06 e sono qualificati come granulato di conglomerato bituminoso se il rifiuto è conforme ai criteri dell'Art. 3 del Decreto Ministeriale n. 69 del 28/03/2018;

9.15 ai fini dell'art. 3 comma 1 del DM. n. 69 del 28/03/2018 e ai sensi dell'art. n. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:

9.15.1 è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'allegato 1 del DM. n. 69 del 28/03/2018; - risponde agli standard previsti dalla norma UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;

9.15.2 risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell'allegato 1 del DM. n. 69 del 28/03/2018.

9.16 le analisi di verifica della conformità del granulato di conglomerato bituminoso ottenuto dall'attività di recupero con impianto mobile devono essere eseguite per lotti di volume non superiore a 3.000 mc come indicato dal DM. n. 69 del 28/03/2018 in particolare all'allegato 1 lettera b.2.2), secondo le procedure di campionamento previste dalla norma UNI 10802;

9.17 qualora il controllo del materiale prodotto non sia conforme alle norme tecniche l'Impresa potrà rilavorarlo o, ove non sia economicamente/tecnicamente sostenibile, inviarlo ad impianti terzi autorizzati al recupero e/o smaltimento;

9.18 il rispetto dei criteri di cui all'art. 3 comma 1 del DM 69/2018, è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 2 e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità con una delle modalità di cui all'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, all'autorità competente e all'A.R.P.A. territorialmente competente;

9.19 il produttore conserva presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;

VARIE

9.20 l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie, ed opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita;

9.21 i rifiuti con EER 170504 "terre e rocce", non potranno essere ritirati qualora posseggano concentrazione di contaminanti superiori ai limiti di colonna B - Tabella 1 - dell'Allegato n. 5 al Titolo Quinto, della Parte Quarta, del D.Lgs. 152/2006;

9.22 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;

9.23 per le sostanze ottenute dalle operazioni di recupero di materia effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

9.24 le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;

9.25 deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;

9.26 al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione dovranno essere adottate, da parte del gestore dell'impianto, adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo.

Fascicolo 2000.12.9/1994/971

Pagina 7



10. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI



L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, parte integrante del provvedimento R.G. n. 5320 del 25/07/2019, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

LA RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Arch. Laura Delia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Arch. Laura Delia

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi



ELENCO CODICI E.E.R.

SCARTI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

TABELLA DM 127
Codice EER oggetto di end of waste d.m. 28 giugno 2024, n. 127

TABELLA 1.1: -RIFIUTI INERTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE-

170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramiche
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170302	Miscela bituminosa diversa da quella di cui alla voce 170301
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

TABELLA 1.2: -ALTRI RIFIUTI INERTI DI ORIGINE MINERALE-

010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010409	Scarti di sabbia e argilla
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
101201	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
101206	Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfidri e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfidri di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
120117	Residui di materiale di sabbatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto
191209	Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti)
200301	Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione.

SCARTI CONGLOMERATO BITUMINOSO, FRESATO

17 03 02	Miscela bituminosa diversa da quella di cui alla voce 17 03 01
----------	--

MATERIALI DI SCAVO

17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
----------	--


AREA PICCOLI CONFERIMENTI

17 03 02	Miscela bituminosa diversa da quella di cui alla voce 17 03 01
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Rifiuti speciali prodotti dall'attività (elenco non esaustivo):

CER	Denominazione	Stato fisico	R13	D15*
17 02 01	legno	solido	x	x
17 02 02	vetro	solido	x	x
17 02 03	plastica	solido	x	x
17 04 01	rame, bronzo, ottone	solido	x	x
17 04 02	alluminio	solido	x	x
17 04 03	piombo	solido	x	x
17 04 04	zinc	solido	x	x
17 04 05	ferro e acciaio	solido	x	x
17 04 06	stagno	solido	x	x
17 04 07	metalli misti	solido	x	x
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	solido	x	x
15 01 06	imballaggi in più materiali	solido	x	x
19 12 01	carta e cartone	solido	x	x
19 12 04	plastica e gomma	solido	x	x
19 12 05	vetro	solido	x	x
19 12 08	prodotti tessili	solido	x	x
19 12 02	metalli ferrosi	solido	x	x
19 12 03	metalli non ferrosi	solido	x	x

* nel caso in cui i rifiuti prodotti non fossero recuperabili in R gli stessi vengono posti in D15



N.B.

- POZZETTI PER PLUVIALI dim. est. cm 74x74 (dim. int. cm 60x60) con chiusura in ghisa sferoidale C250
- POZZETTO TIPO MILANO CON SIFONE dim. est. cm 55x55 (dim. int. cm 45x45) con caditoia in ghisa sferoidale D400
- CAMERETTE D'ISPEZIONE dim. est. cm 96x96 (dim. int. cm 80x80) con chiusura in ghisa sferoidale D400

LEGENDA

- RECINZIONE AREA CAPANNONE
- RECINZIONE AREA IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI

Committente: **MEZZANZANICA S.p.a.**
Via Vicinale dei boschi di ravello di ponente n. 1A - Parabiago (MI)

Progetto: **Adeguamento ai sensi del D.M. 28 Giugno 2024 n. 127**

TITOLO: **Planimetria generale stato di progetto Layout Rifiuti e Rete Acque**

Tav. n°: **1**

Scala: **1:500**

Data: **12/2024**

Revisioni:

Professionista:

Te.A. consulting
Te.A. Consulting S.r.l.
Via Vincenzo Monti, 32
20123 Milano
www.territorioambiente.com
info@territorioambiente.com

Rif. interno: Y:\MEZZANZANICA SPA_18011\220452_Med non test Art. 208\2024_12 Ing. Adeguamento Tavole\20241202 - Adeguamento.dwg

PROPRIETÀ RISERVATA - VIETATA OGNI RIPRODUZIONE NON AUTORIZZATA